Conto corrente con la Posta

# GAZZETTA  UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

**Anno 74°** | **Roma - Lunedì, 20 febbraio 1933 - Anno XI** | **Numero 42**



Telefoni-centralino: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Telefoni-centralino: 50-107 — 50-033 — 53-914



## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

1932

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI



## SUPPLEMENTI ORDINARI



# LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 dicembre 1932, n. **2000.**
**Norme per il conferimento dei banchi di lotto.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È data facoltà al Ministero delle finanze, pel tempo che si renderà necessario per sistemare la gestione dei banchi di lotto, di indire concorsi pel conferimento di essi in base alle norme seguenti.

Art. 2.

I banchi di lotto comunque vacanti saranno posti a concorso e conferiti:

nel limite di aggio da L. 10.000 a L. 20.000 ai ricevitori personalmente esercenti, in base alla durata del servizio prestato nel banco di cui sono titolari; e, subordinatamente, in base all'anzianità, ai commessi di carriera che abbiano prestato servizio stabile per un periodo minimo di 20 anni;

con aggio di oltre L. 20.000, ai ricevitori personalmente esercenti, in base all'aggio del banco di cui sono titolari, con l'aumento di L. 25 per ogni mese intero di servizio prestato da ricevitore, quale che sia il periodo di gestione e l'aggio del banco stesso.

Art. 3.

Sulla parte di aggio conseguito da commessi vincitori dei concorsi, eccedente le L. 15.000 e ridotta del 12 per cento ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, è imposto un contributo a favore dello Stato in ragione del 10 per cento all'anno.

Identico contributo, e parimenti commisurato, è imposto sulla parte dell'aumento di aggio conseguito dai ricevitori vincitori dei concorsi, che ecceda le L. 5000, limitatamente alla parte di aggio al disopra di L. 20.000.

Il contributo sarà applicato per tre anni dalla effettiva immissione in servizio nel banco conferito.

Art. 4.

In caso di partecipazione a nuovi concorsi, durante il triennio di applicazione del contributo, i ricevitori che vi sono soggetti saranno classificati in base all'aggio del banco di cui sono titolari, dedotto il contributo.

Art. 5.

Ferme le disposizioni attualmente vigenti quanto alla procedura dei concorsi, il Ministro per le finanze stabilirà ogni altra norma che si rendesse necessaria per l'esecuzione dei provvedimenti di cui alla presente legge.

Art. 6.

È deferito al Ministro per le finanze l'esame ed il definitivo giudizio, sentita la Commissione centrale per il conferimento dei banchi, di ogni controversia o ricorso ai quali comunque desse causa l'applicazione dello speciale contributo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 settembre 1932, n. **2001.**
**Agevolazioni fiscali per il completamento del Policlinico di Perugia.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 giugno 1932, n. 580;
Visto il R. decreto 18 giugno 1932, n. 756;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuto che mediante Regio decreto-legge, già approvato dal Consiglio dei Ministri nella adunanza del 14 luglio 1932-X, ed ora in corso di perfezionamento, è stato compreso

fra le opere di interesse dei Comuni e di altri Enti da effettuarsi con le eventuali economie ricavabili sui fondi assegnati con la legge 6 giugno 1932, n. 580, e col R. decreto 18 giugno 1932, n. 756, il completamento del Policlinico di Perugia;

Che si rende opportuno estendere ai cennati lavori le esenzioni fiscali stabilite per i contratti d'interesse dell'Amministrazione dello Stato, in quanto lo Stato entri a far parte del Consorzio per l'esecuzione dei lavori;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

In quanto l'Amministrazione dello Stato entri a far parte del Consorzio che dovrà provvedere alla esecuzione dei lavori di completamento del Policlinico di Perugia, la convenzione da stipularsi per la costituzione del detto Consorzio e gli atti e contratti per la attuazione della medesima, compresi quelli di trascrizione di proprietà, di permute e di cessione di annualità, beneficieranno delle norme stabilite per i contratti dell'Amministrazione statale nei riguardi delle tasse di bollo e di registro e ipotecarie, salvi i diritti dovuti ai conservatori delle ipoteche.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decrto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1933 - Anno XI*
*Atti del Governo, registro 329, foglio 82.* — MANCINI.

REGIO DECRETO 5 dicembre 1932, n. 2002.
**Erezione in ente morale della « Fondazione 1° capitano Vladimiro Tosgobbi » a favore del 2° reggimento bersaglieri.**

N. 2002. R. decreto 5 dicembre 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, la « Fondazione 1° capitano Vladimiro Tosgobbi », costituita col capitale iniziale L. 10.000 nominali e destinata a favore del 2° reggimento bersaglieri, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1933 - Anno XI*

REGIO DECRETO 5 dicembre 1932, n. 2003.
**Determinazione del numero dei membri effettivi della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di S. Giustina, in Padova.**

N. 2003. R. decreto 5 dicembre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene determinato in cinque il numero dei membri effettivi della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di S. Giustina in Padova.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1933 - Anno XI*

REGIO DECRETO 10 novembre 1932, n. 2004.
**Contributo dovuto dallo Stato al comune di Cagliari per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Selargius.**

N. 2004. R. decreto 10 novembre 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, viene determinato in L. 63.270,50 il contributo dovuto dallo Stato al comune di Cagliari per l'avvenuta aggregazione dell'ex comune di Selargius a norma della legge 14 giugno 1928, n. 1482, dal 1° luglio 1928 al 30 novembre 1930 ed in L. 54.526,81 dal 1° dicembre 1930 al 31 dicembre 1931.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1933 - Anno XI*

REGIO DECRETO 10 novembre 1932, n. 2005.
**Contributo dovuto dallo Stato al comune di Cagliari per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Monserrato.**

N. 2005. R. decreto 10 novembre 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, viene determinato in L. 139.451,76 il contributo dovuto dallo Stato al comune di Cagliari per l'avvenuta aggregazione dell'ex comune di Monserrato a norma della legge 14 giugno 1928, n. 1482, dal 1° luglio 1928 al 30 novembre 1930 ed in L. 120.651,12 dal 1° dicembre 1930 al 31 dicembre 1931.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1933 - Anno XI*

REGIO DECRETO 17 novembre 1932, n. 2006.
**Fissazione dei contributi scolastici dei comuni di Bitonto e di Modugno.**

N. 2006. R. decreto 17 novembre 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro per le finanze, i contributi scolastici che i comuni di Bitonto e Modugno della provincia di Bari devono annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, numero 487, già fissati in L. 52.481,30 e 26.603,01 col R. decreto 29 marzo 1914, n. 967, sono ridotti a L. 50.104,25 e 23.623,71 a decorrere dal 1° settembre 1929.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1933 - Anno XI*

REGIO DECRETO 26 gennaio 1933, n. 52.
**Modificazioni allo statuto dell'Ordine coloniale della Stella d'Italia.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
GRAN MAESTRO DELL'ORDINE COLONIALE DELLA STELLA D'ITALIA

Visto il Nostro Magistrale decreto 18 gennaio 1914, n. 38, col quale venne istituito l'Ordine cavalleresco denominato « Ordine coloniale della Stella d'Italia »;

Visti i Nostri decreti 6 febbraio 1926, n. 247, 3 marzo 1927, n. 482, 11 aprile 1929, n. 677, e 29 gennaio 1931, n. 107;

Considerato che nuove esigenze consigliano di apportare talune modifiche alle norme statutarie precedentemente stabilite;

Sentiti il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ed il Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, Cancelliere dell'Ordine;

Di Nostro Moto Proprio ed in virtù della Nostra Regia Prerogativa ed Autorità Magistrale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli articoli 4 e 12 del R. decreto 18 gennaio 1914, n. 38, modificato col R. decreto 11 aprile 1929, n. 677, sono sostituiti i seguenti:

« Art. 4. — Possono ogni anno essere concesse al massimo le nomine a:

Gran cordone in numero di 8;
Grande ufficiale in numero di 16;
Commendatore in numero di 40;
Ufficiale in numero di 100;
Cavaliere in numero di 300 ».

« Art. 12. — Il Consiglio è convocato dal presidente in sessione ordinaria due volte all'anno, in primavera ed in autunno.

« Esso delibera per voti segreti e a maggioranza su ciascuna proposta.

« Per le validità delle adunanze occorre la presenza di cinque membri del Consiglio ».

Art. 2.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie e Cancelliere dell'Ordine è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1933 - Anno XI*
*Atti del Governo, registro 329, foglio 84.* — MANCINI.

---

DECRETI PREFETTIZI:
**Riduzione di cognomi nella forma italiana.**

N. 11419-2166-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Grgic Maria fu Pietro, nata a Trieste il 29 ottobre 1910, e residente a Trieste, Basovizza, 158, è restituito nella forma italiana di « Gregori ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Stefania fu Pietro, nata il 23 dicembre 1911, sorella;
2. Albina fu Pietro, nata l'8 febbraio 1914, sorella.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 25 giugno 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: PORRO.

(8338)

---

N. 11419-2165-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Grgic Pietro di Andrea, nato a Trieste il 27 marzo 1881 e residente a Trieste, Padriciano n. 46, è restituito nella forma italiana di « Gregori ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppina Grgic nata Sturm di Giuseppe, nata l'8 ottobre 1886, moglie;
2. Angelo di Pietro, nato l'8 dicembre 1906, figlio;
3. Vittorio di Pietro, nato il 31 luglio 1913, figlio;
4. Silvestro di Pietro, nato il 30 dicembre 1920, figlio;
5. Giuseppe di Pietro, nato il 7 luglio 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 25 giugno 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: PORRO.

(8339)

---

N. 11419-2164-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Grgic Francesco fu Pietro, nato a Trieste il 7 ottobre 1911 e residente a Trieste, Gropada, 79, è restituito nella forma italiana di « Gregori ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2

del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 25 giugno 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: PORRO.

(8340)

---

N. 11419-2163-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Cokelj Oscar di Giovanna, nato a Trieste il 21 settembre 1886 e residente a Trieste, via Buonarroti n. 1, è restituito nella forma italiana di « Ciocchelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Eugenia Cokelj nata Suppancig di Luigi, nata il 14 gennaio 1892, moglie.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificata all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 25 giugno 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: PORRO.

(8341)

---

N. 11419-10551.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Milok fu Giovanni, nato a Trieste il 3 novembre 1898 e residente a Trieste, via Antonio Canova n. 22, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Millo »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Milok è ridotto in « Millo ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Irma Turco in Milok di Virginia, nata il 23 dicembre 1900, moglie;
2. Leda di Carlo, nata il 27 maggio 1921, figlia;
3. Marcella di Carlo, nata il 13 febbraio 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: PORRO.

(8146)

---

N. 11419-27853.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.ra Ida Baldini fu Celestina ved. Milok, nata a Trieste il 6 novembre 1880 e residente a Trieste, via della Fabbrica n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Millo »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Ida Baldini ved. Milok è ridotto in « Millo ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Giacomo fu Giovanni, nato il 21 febbraio 1901, figlio;
2. Maria fu Giovanni, nata il 4 febbraio 1911, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: PORRO.

(8147)

---

N. 11419-22741.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Mircovich di Grazia, nato a Zara il 26 aprile 1894 e residente a Trieste, via Cavana n. 14, e diretta ad ottenere a termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mirelli »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Mircovich è ridotto in « Mirelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Margherita Fanna in Mircovich di Carlo, nata il 27 gennaio 1897, moglie;
2. Consuelo di Giovanni, nato il 20 agosto 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: PORRO.

(8148)

---

N. 11419-4112.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Mlakar fu Matteo, nato a Trieste il 12 maggio 1882 e residente a Trieste, via della Guardia n. 24, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Marchi ».
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Mlakar è ridotto in « Marchi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Elisabetta Minca in Mlakar fu Giovanni, nata il 19 ottobre 1886, moglie;
2. Tullio di Antonio, nato l'11 novembre 1911, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: PORRO.

(8149)

---

N. 11419-18174.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Doimo (Domenico) Nolic fu Giovanni, nato a Podgovo (Dalmazia) il 6 maggio 1873 e residente a Trieste, via Pozzo Bianco n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Nolli »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Doimo (Domenico) Nolic è ridotto in « Nolli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Carolina Rigovich in Nolic fu Matteo, nata il 24 dicembre 1874, moglie;
2. Ottone di Doimo, nato il 28 maggio 1907, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: PORRO.

(8150)

---

N. 11419-29596.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.ra Gemma Canavese fu Francesco ved. Platnar, nata a Trieste l'11 maggio 1892 e residente a Trieste, via del Pozzo n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Linari »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Gemma Canavese ved. Platnar è ridotto in « Linari ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Margherita fu Giovanni, nata il 21 giugno 1913, figlia;
2. Giovanna fu Giovanni, nata il 25 ottobre 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: PORRO.

(8151)

---

N. 11419-5324.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Andreina Plazzer fu Giuseppe, nata a Trieste il 28 novembre 1907 e residente a Trieste, via A. Vespucci n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Piazzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Andreina Plazzer è ridotto in « Piazzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: PORRO.

(8152)

N. 11419-5329.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Plazzer fu Giuseppe, nato a Trieste il 4 novembre 1909 e residente a Trieste, via A. Vespucci n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e presicamente in « Piazzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Plazzer è ridotto in « Piazzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: PORRO.

(8153)

N. 11419-5323.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.ra Erminia Giorgini di Pasquale ved. Plazzer, nata a Trieste il 17 dicembre 1869 e residente a Trieste, via A. Vespucci n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Piazzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Erminia Giorgini ved. Plazzer è ridotto in « Piazzi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Natalia fu Giuseppe, nata il 29 novembre 1912, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: PORRO.

(8154)

N. 11419-22593.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.a Vittoria Raubar fu Giovanni, nata a Trieste il 25 agosto 1903 e residente a Trieste, Guardiella Brandasia n. 887, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Roberti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Vittoria Raubar è ridotto in « Roberti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Mario di Vittoria, nato il 1° luglio 1930, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: PORRO.

(8155)

N. 11419-18962.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Emilio Röszler di Lodovico, nato a Trieste il 21 novembre 1895 e residente a Trieste, Roiano, Piazza tra i Rivi n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Roselli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Emilio Röszler è ridotto in « Roselli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Lucia Pugnetti in Röszler di Giovanni, nata il 15 ottobre 1895, moglie;
2. Sergio Renato di Emilio, nato il 10 gennaio 1924, figlio;
3. Giordano Bruno di Emilio, nato il 27 marzo 1926, figlio;
4. Giorgio Franco di Emilio, nato il 2 agosto 1930, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: PORRO.

(8156)

---

N. 11419-29598.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.ra Giovanna Bernes fu Pietro ved. Rusich, nata a Visignano d'Istria il 1° agosto 1885 e residente a Trieste, via Canova n. 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rossi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Giovanna Bernes ved. Rusich è ridotto in « Rossi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Gino fu Marco, nato il 20 ottobre 1913, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: PORRO.

(8157)

N. 11419-29595.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.ra Celestina Sulich fu Andrea ved. Kalbruner, nata a Trieste il 27 marzo 1888 e residente a Trieste, via dell'Istria n. 20, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Sulli » e « Brunelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Celestina Sulich ved. Kalbruner sono ridotti in « Sulli » e « Brunelli ».

Il cognome « Brunelli » viene esteso anche per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Gustavo fu Gustavo, nato il 28 maggio 1912, figlio;
2. Bruno fu Gustavo, nato il 14 novembre 1914, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: PORRO.

(8165)

---

N. 11419-4618.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Supanzhizh fu Giuseppe, nato a Trieste il 28 febbraio 1894 e residente a Trieste, via della Madonnina n. 39, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Suppani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Supanzhizh è ridotto in « Suppani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Luigia Margherit in Supanzhizh di Pietro, nata il 5 maggio 1896, moglie;
2. Lea di Giovanni, nata il 10 settembre 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato

decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: PORRO.

**(8166)**

---

N. 11419-26992.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Floriano Tercich di Giuseppe, nato a Cesari Capodistria il 4 maggio 1899 e residente a Trieste, via Madonnina n. 40, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Terzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Floriano Tercich è ridotto in « Terzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: PORRO.

**(8167)**

---

N. 11419-7996.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Piero Tercovich di Giovanni, nato a Pola il 12 aprile 1893 e residente a Trieste, via A. Caccia n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Terzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Piero Tercovich è ridotto in « Terzi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Rosa Mussunich in Tercovich fu Giuseppe, nata il 6 luglio 1894, moglie;
2. Libero di Piero, nato l'8 marzo 1919, figlio;
3. Bruno di Piero, nato il 30 settembre 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: PORRO.

**(8168)**

---

N. 11419-22547.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.ra Antonia Carmela Schiavon fu Prosdocimo ved. Turk, nata a Trieste il 17 luglio 1879, e residente a Trieste, via C. Donadoni n. 1-A, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Turri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Antonia Carmela Schiavon vedova Turk, è ridotto in « Turri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Nives fu Francesco, nata il 4 aprile 1910, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: PORRO.

**(8169)**

---

N. 11419-2121.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.a Maria Ukmar di Giovanni, nata a Capriva del Carso il 23 febbraio 1909 e residente a Trieste, via S. M. M. Inf. n. 907, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Umari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Maria Ukmar è ridotto in « Umari ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria di Maria, nata il 6 gennaio 1929, figlia;
2. Amalia di Maria, nata il 30 novembre 1930, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: Porro.

(8170)

---

N. 11419-5456.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Ukmar fu Giuseppe, nato a Trieste il 19 novembre 1889 e residente a Trieste, via Alfieri n. 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Ukmar è ridotto in « Mari ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppina Zancan in Ukmar fu Giuseppe, nata il 3 marzo 1889, moglie;
2. Mario di Mario, nato il 6 maggio 1923, figlio;
3. Livia di Mario, nata il 25 dicembre 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: Porro.

(8171)

---

N. 11419-29590.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata per la sig.na Ernesta Ursich di Giuseppina, nata a Trieste il 24 giugno 1915 e residente a Trieste, via S. M. M. Sup. n. 160, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ursini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza dell'interessata, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Ernesta Ursich è ridotto in « Ursini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla tutrice dell'interessata signora Giuseppina Nardin nei modi previsti al n. 2 e 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: Porro.

(8172)

---

N. 11419-28123.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Giuseppina Valencic fu Andrea ved. Gulic, nata a Giavorie (Castelnuovo Istria) il 10 aprile 1891 e residente a Trieste, via Settefontane n. 20, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Valenti-Giuli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Giuseppina Valencic ved. Gulic sono ridotti in « Valenti-Giuli ».

Il cognome « Giuli » viene esteso anche per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Antonio fu Antonio, nato il 28 febbraio 1913, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: Porro.

(8173)

---

N. 11419-27227.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rodolfo Valic fu Andrea, nato a Trieste il 3 maggio 1881 e residente a Trieste, via della Tesa n. 47, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Valli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Valic è ridotto in « Valli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Francesca Battaglia in Valic fu Achille, nata il 17 ottobre 1885, moglie;
2. Regina di Rodolfo, nata il 26 settembre 1922, figlia;
3. Alida di Rodolfo, nata il 30 luglio 1930, figlia;
4. Andreina di Rodolfo, nata il 5 agosto 1905, figlia;
5. Renato di Rodolfo, nato il 26 maggio 1909, figlio;
6. Nives di Rodolfo, nata il 12 novembre 1912, figlia;
7. Luciano di Rodolfo, nato il 22 gennaio 1916, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: PORRO.

(8174)

---

N. 11419-894.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Vodopivec fu Michele ved. Skilan, nata a Trieste l'8 maggio 1880 e residente a Trieste, via S. M. Madd. Sup. n. 742, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Bevilacqua-Sillani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Maria Vodopivec ved. Skilan sono ridotti in « Bevilacqua-Sillani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Angelina fu Giuseppe, nata il 1° aprile 1910, figlia;
2. Maria fu Giuseppe, nato il 3 agosto 1912, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: PORRO.

(8175)

---

N. 11419-32215.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vittorio Wulz di Guglielmo, nato a Trieste l'11 giugno 1903 e residente a Trieste, via alle Cave n. 1077, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Villa »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vittorio Wulz è ridotto in « Villa ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: PORRO.

(8176)

# PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

## MINISTERO DELLE FINANZE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, in data 15 febbraio 1933-XI, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 19 gennaio 1933, n. 33, concernente modificazioni al R. decreto-legge 26 dicembre 1930, n. 1692, riguardante la riduzione del costo dell'energia elettrica impiegata in usi soggetti ad imposta.

(522)

---

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato, in data 12 febbraio 1933-XI, alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1805, riguardante provvedimenti per l'incremento della vendita dei tabacchi.

(523)

## MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le corporazioni ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, nella seduta del 15 febbraio 1933, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 6 gennaio 1933, n. 2, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 gennaio 1933, n. 11, relativo ai servizi del Ministero delle corporazioni.

(524)

---

Agli effetti dell'art 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le corporazioni ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, nella seduta del 15 febbraio 1933, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1878, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1933, contenente norme per la disciplina del commercio delle uova.

(525)

## MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per l'educazione nazionale ha presentato all'on. Presidenza della Camera dei deputati, in data 15 feb-

braio 1933-XI, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 gennaio 1933, n. 29, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 febbraio 1933, n. 34, contenente disposizioni sull'istruzione superiore.

(526)

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per l'educazione nazionale ha presentato all'on. Presidenza della Camera dei deputati, in data 15 febbraio 1933-XI, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 febbraio 1933, n. 36, concernente il passaggio allo Stato delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale dipendenti dai Comuni autonomi.

(527)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV I - PORTAFOGLIO

N. 39.

**Media dei cambi e delle rendite**

del 17 febbraio 1933 - Anno XI

| | |
|---|---|
| Stati Uniti America (Dollaro) | 19.535 |
| Inghilterra (Sterlina) | 67.20 |
| Francia (Franco) | 76.75 |
| Svizzera (Franco) | 378.30 |
| Albania (Franco) | — |
| Argentina (Peso oro) | — |
| Id. (Peso carta) | 4.05 |
| Austria (Shilling) | — |
| Belgio (Belga) | 2.737 |
| Brasile (Milreis) | — |
| Bulgaria (Leva) | — |
| Canadà (Dollaro) | 16.30 |
| Cecoslovacchia (Corona) | 58.12 |
| Cile (Peso) | — |
| Danimarca (Corona) | 3 — |
| Egitto (Lira egiziana) | — |
| Germania (Reichsmark) | 4.668 |
| Grecia (Dracma) | — |
| Jugoslavia (Dinaro) | — |
| Norvegia (Corona) | 3.45 |
| Olanda (Fiorino) | 7.882 |
| Polonia (Zloty) | 219 — |
| Rumenia (Leu) | — |
| Spagna (Peseta) | 161 — |
| Svezia (Corona) | 3.58 |
| Turchia (Lira turca) | — |
| Ungheria (Pengo) | — |
| U. R. S. S. (Cervonetz) | — |
| Uruguay (Peso) | — |
| Rendita 3,50 % (1906) | 78.925 |
| Id. 3,50 % (1902) | 77.375 |
| Id. 3 % lordo | 56.50 |
| Consolidato 5 % | 85.55 |
| Buoni novennali. Scadenza 1934 | 100.75 |
| Id. id. Id. 1940 | 101.90 |
| Id. id. Id. 1941 | 101.975 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 86.925 |

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Riconoscimento di diplomi di ingegnere conseguiti all'estero.**

Secondo elenco di coloro che avendo ottenuto in applicazione del R. decreto-legge 28 febbraio 1929, n. 331, il riconoscimento del diploma d'ingegnere conseguito all'estero, hanno il titolo per la iscrizione nell'albo professionale e il diritto all'uso della qualifica d'ingegnere:

1. Comini Pietro fu Angelo, da Artegna (Udine).
2. Watschinger Carlo di Giuseppe, da Bolzano.

(490)

**Conferimento all'Associazione nazionale tra i Consorzi di bonifica e di irrigazione, della straordinaria amministrazione del Consorzio di bonifica di Rocca Imperiale (Cosenza).**

Con R. decreto 24 novembre 1932, registrato dalla Corte dei conti il 17 gennaio 1933-XI, al registro 1, foglio 384, l'Associazione nazionale fra i Consorzi di bonifica e di irrigazione è stata incaricata, a termini degli articoli 97 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, e 5 del R. decreto 26 aprile 1928, n. 1017-1470, dell'amministrazione straordinaria del Consorzio di bonifica di Rocca Imperiale, in provincia di Cosenza.

(494)

**Costituzione del Consorzio per la bonifica e la trasformazione fondiaria del sub-comprensorio di Cerignola (Foggia).**

Con R. decreto 5 gennaio 1933 registrato dalla Corte dei conti il 26 dello stesso mese al registro 2, foglio 273, è stato costituito il Consorzio per la bonifica e la trasformazione fondiaria del sub-comprensorio di Cerignola (7° bacino) del Tavoliere di Puglia, in provincia di Foggia.

(495)

**Sistemazione idraulico-forestale del bacino montano del torrente « Rio Secco di Pietralata » in provincia di Pesaro.**

Con decreto Ministeriale 2864 del 4 febbraio 1933, sono stati approvati l'elenco e relativa planimetria dei terreni da sistemare a cura dello Stato, per la esecuzione dei lavori di sistemazione idraulico-forestale del bacino montano del torrente « Rio Secco di Pietralata » in provincia di Pesaro, previsti nel progetto 28 febbraio 1931, approvato con decreto Ministeriale del 24 novembre stesso anno.

(496)

**Sistemazione idraulico-forestale del bacino montano del torrente « Feo » in provincia di Perugia.**

Con decreto Ministeriale 6 febbraio 1933, n. 278, sono stati approvati l'elenco e relativa planimetria dei terreni da sistemare a cura dello Stato, per la esecuzione dei lavori di sistemazione idraulico-forestale del bacino montano del torrente « Feo » in comune di Gualdo Tadino (Perugia) previsti nel progetto 20 settembre 1930, approvato con decreto Ministeriale del 28 marzo 1932.

(497)

**Sistemazione idraulico-forestale del bacino montano dei torrenti Tescio, Anna e Chiona in provincia di Perugia.**

Con decreto Ministeriale 4 febbraio 1933, n. 279, sono stati approvati gli elenchi generale e suppletivo e relative planimetrie dei terreni da sistemare a cura dello Stato, per la esecuzione dei lavori di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani dei torrenti Tescio, Anna e Chiona, nei comuni di Assisi, Spello e Foligno (Perugia), previsti nel progetto 15 agosto 1928, approvato con decreto Ministeriale del 15 novembre stesso anno.

(498)

**Conferimento dell'amministrazione straordinaria di alcuni Consorzi d'irrigazione della provincia di Verona, all'Associazione nazionale tra i Consorzi di bonifica.**

Con R. decreto 22 dicembre 1932, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1933, registro n. 2, foglio 225, ai termini dell'art. 5, lettera *e*) del R. decreto-legge 26 aprile 1929, n. 1017, è stata affidata alla Associazione nazionale fra i Consorzi di bonifica e di irrigazione, l'amministrazione straordinaria dei consorzi irrigui « S. Massimo, Lugagnano di Sona, Sommacampagna Bussolengo » e « Bussolengo Alto Castelnuovo Lago di Garda Alto Valeggio » con sede in Verona e « Sinistra Adige » con sede in Pescantina, provincia di Verona.

(499)

# CONCORSI

## MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

**Concorso a 14 posti di ispettore aggiunto nel ruolo del personale dei musei, dei monumenti, delle gallerie e degli scavi di antichità.**

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960, e successsive modificazioni;
Veduto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, e successive modificazioni;
Veduto il R. decreto 2 giugno 1932, n. 690;
Veduto il decreto del Capo del Governo in data 16 giugno 1932, contenente le norme per l'espletamento dei concorsi di ammissione ad impieghi statali;
Veduto il decreto del Capo del Governo in data 17 dicembre 1932 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932, n. 293) e l'elenco ad esso allegato;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli ed esami a 14 posti di ispettore aggiunto (gruppo *A* - grado 10°) nel ruolo del personale dei musei, dei monumenti, delle gallerie e degli scavi di antichità.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 5, dovrà pervenire al Ministero (Direzione generale delle antichità e belle arti) entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1° atto di nascita, comprovante che il candidato ha compiuto i 18 anni e non ha superato i 35 anni alla data del presente decreto;

2° diploma originale o copia autentica notarile della laurea in lettere o in filosofia, conseguita in una Università o in un Istituto universitario del Regno;

3° certificato di cittadinanza italiana, da cui risulti il pieno godimento dei diritti civili;

4° certificato di regolare condotta civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato penale generale negativo, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziale;

6° un certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale dovranno produrre i documenti necessari a comprovare la loro qualità e la loro idoneità al servizio, secondo gli articoli 2 e 15 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7° foglio di congedo militare o certificato di esito di leva. Gli ex combattenti, gli invalidi di guerra, gli orfani, le vedove e le sorelle nubili di caduti in guerra, i figli di invalidi di guerra e gli invalidi per la causa nazionale, produrranno i documenti necessari a comprovare la loro rispettiva qualità;

8° stato di famiglia, da rilasciarsi dal Comune, nel quale il candidato ha il suo domicilio;

9° fotografia con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario;

10° certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento.

I documenti sopra elencati dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e legalizzati nei modi e nelle forme prescritti.

I certificati di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo dello Stato sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6. Essi però sono tenuti a presentare copia dello stato matricolare, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono.

Non è consentito di fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 3.

Fermi restando i benefici stabiliti dalle disposizioni vigenti, per i limiti di età, a favore degli ex combattenti, dei decorati al valore militare, degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa nazionale, è concessa, a coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, una proroga sul limite massimo di età pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

Art. 4.

Ciascun candidato dovrà dichiarare nella domanda se intenda partecipare al concorso per l'archeologia, per l'arte medioevale e moderna o per l'Egittologia.

Art. 5.

Il concorrente che intenda presentare i titoli di cui sia provvisto, dovrà unirli alla domanda, accompagnati da un elenco in carta libera e raggruppati nel seguente modo:

1° titoli accademici e scolastici;
2° titoli scientifici (pubblicazioni);
3° titoli amministrativi.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati, le cui domande non risultino pervenute al Ministero nel termine fissato dall'art. 2 e i candidati che invieranno i documenti incompleti o irregolari.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto non motivato ed insindacabile del Ministero.

Art. 7.

Gli aspiranti dovranno dichiarare in modo esplicito nella domanda di esser disposti a prestar servizio in qualsiasi residenza del Regno o delle Colonie, a cui vengano ora e in seguito destinati.

Art. 8.

Gli esami consisteranno negli esperimenti indicati nel programma seguente:

*A*) Per l'archeologia:

1° Esperimento scritto: svolgimento di un tema di storia dell'arte classica o di antichità greche, paleoitaliche o romane (tempo consentito: otto ore).

2° Esperimento orale:

*a*) le stesse materie dell'esperimento scritto, a completare le quali potranno essere rivolte domande atte ad accertare la preparazione filologica e storica del concorrente;

*b*) argomenti tecnici relativi all'illustrazione e catalogazione di oggetti di musei ed alla condotta di lavori di scavo. Elementi di storia dell'arte medioevale e moderna;

*c*) legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico e delle bellezze naturali. Organizzazione dell'Amministrazione delle antichità e belle arti. (Durata minima: un'ora e mezza).

3° Esperimento pratico: interrogazioni su materiale vario archeologico, che sarà presentato al concorrente direttamente e per mezzo di riproduzioni avuto riguardo anche alla classificazione degli oggetti, alla loro conservazione, ai mezzi di riproduzione e di restauro. (Durata minima: 45 minuti).

*B*) Per l'arte medioevale e moderna:

1° Esperimento scritto: svolgimento di un tema di storia dell'arte medioevale e moderna (Tempo consentito: otto ore).

2° Esperimento orale:

*a*) le stesse materie dell'esperimento scritto, a completare le quali potranno essere rivolte domande atte ad accertare la preparazione storica e paleografica del concorrente;

*b*) argomenti tecnici relativi alla illustrazione e catalogazione di opere delle gallerie ed agli oggetti dei musei d'arte medioevale e moderna. Elementi di storia dell'arte classica;

*c*) legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico e delle bellezze naturali. Organizzazione dell'Amministrazione delle antichità e belle arti. (Durata minima: un'ora e mezzo).

3° Esperimento pratico: interrogazioni su materiale vario artistico che sarà presentato al concorrente direttamente e per mezzo di riproduzioni, avuto riguardo anche allo stato di conservazione dei dipinti e ai mezzi per il loro restauro. (Durata minima: 45 minuti).

Per l'Egittologia:

1° Esperimento scritto: svolgimento di un tema di egittologia (filologia e archeologia egizia). Tempo consentito: otto ore.

2° Esperimento orale:

*a*) la stessa materia dell'esperimento scritto. Nozioni generali di archeologia orientale e di archeologia greco-romana;

*b*) argomenti tecnici relativi alla conservazione, illustrazione, catalogazione di oggetti di musei e alla condotta di lavori di scavo;

*c*) legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico e delle bellezze naturali. Organizzazione dell'Amministrazione delle antichità e belle arti.

3° Esperimento pratico (come per l'archeologia).

Art. 9.

Gli esami si terranno in Roma, nei giorni che saranno stabiliti dal Ministero e che, a suo tempo, saranno comunicati ai candidati ammessi al concorso.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni del capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 10.

Il concorso sarà giudicato da una Commissione che sarà nominata con successivo decreto.

Art. 11.

Saranno ammessi agli esperimenti orale e pratico i concorrenti che avranno riportato almeno i sette decimi dei punti nell'esperimento scritto. Gli esperimenti pratico e orale non s'intenderanno superati se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi in ciascuno di essi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei punti riportati nei tre esperimenti e nei titoli e la graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata dall'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di merito, avrà la preferenza il candidato più anziano di età, salvo i diritti preferenziali previsti dall'articolo 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n 1024, e dalle leggi 24 marzo 1930, n. 454, e 12 giugno 1931, n. 777.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati ispettori aggiunti in prova, ai sensi dell'art 17 del R decreto 11 novembre 1923, n. 2395, fatta eccezione per coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 (ultimo comma) del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, i quali saranno, invece, nominati ispettori aggiunti (gruppo *A* - grado 10°) con riserva di anzianità rispetto a quelli sottoposti a periodo di prova, che li precedano nella graduatoria.

Art. 13.

Ai concorrenti residenti in Colonia è consentita l'ammissione al concorso con la presentazione, entro il termine fissato dall'art. 2, della sola domanda, salvo a produrre successivamente i documenti prescritti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove di esame.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 gennaio 1933 - Anno XI.

*Il Ministro*: ERCOLE.

(514)

---

**Concorso a sei posti di architetto aggiunto nel ruolo del personale dei musei, dei monumenti, delle gallerie e degli scavi di antichità.**

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto 2 giugno 1932, n. 690;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 16 giugno 1932, contenente le norme per l'espletamento dei concorsi di ammissione ad impieghi statali;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 17 dicembre 1932 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932, n. 293) e l'elenco ad esso allegato;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per titoli ed esami, a sei posti di architetto aggiunto (gruppo *A* - grado 10°) nel ruolo del personale dei musei, dei monumenti, delle gallerie e degli scavi di antichità.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 5, dovrà pervenire al Ministero (Direzione generale delle antichità e belle arti) entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1° atto di nascita, comprovante che il candidato ha compiuto i 18 anni di età e non ha superato i 35 anni alla data del presente decreto;

2° diploma di una Regia scuola superiore di architettura o diploma di architetto o d'ingegnere civile conseguito in una scuola d'applicazione per gl'ingegneri o altro titolo equipollente.

È ammessa, in luogo del diploma originale, la presentazione di una copia autentica notarile;

3° certificato di cittadinanza italiana da cui risulti il pieno godimento dei diritti politici;

4° certificato di regolare condotta civile, morale e politica rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato penale generale negativo, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziale;

6° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Gl'invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale dovranno produrre i documenti necessari a comprovare la loro qualità e la loro idoneità al servizio, secondo gli articoli 2 e 15 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7° foglio di congedo militare o certificato di esito di leva. Gli ex combattenti, gli invalidi di guerra, gli orfani, e le vedove e le sorelle nubili di caduti in guerra, i figli d'invalidi di guerra e gli invalidi per la causa nazionale, produrranno i documenti necessari a comprovare la loro rispettiva qualità;

8° stato di famiglia da rilasciarsi dal Comune, nel quale il candidato ha il suo domicilio;

9° fotografia con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario;

10° certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento.

I documenti sopra elencati ai numeri 1, 3, 4, 5, 6 e 8 dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e legalizzati nei modi e nelle forme prescritti.

I certificati di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo dello Stato sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6. Essi però sono tenuti a presentare copia dello stato matricolare, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono.

Non è consentito di far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 3.

Fermi restando i benefici stabiliti dalle disposizioni vigenti, per i limiti di età, a favore degli ex combattenti, dei decorati al valor militare, degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa nazionale, è concessa, per coloro che risultino regolarmente inscritti nel Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, una proroga sul limite massimo di età pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

Art. 4.

Il concorrente che intenda presentare i titoli di cui sia provvisto, dovrà unirli alla domanda, accompagnati da un elenco in carta libera e raggruppati nel seguente modo:

1° titoli accademici e scolastici;
2° titoli specifici (pubblicazioni, progetti ecc.);
3° titoli amministrativi.

Art. 5.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande non risultino presentate nel termine fissato dall'art. 2 e i candidati che invieranno i documenti incompleti o irregolari.

Inoltre l'ammissione potrà essere negata con decreto, non motivato ed insindacabile, del Ministro.

Art. 6.

Gli aspiranti dovranno dichiarare in modo esplicito nella domanda di esser disposti a prestar servizio in qualsiasi residenza del Regno o delle Colonie, a cui vengano ora e in seguito destinati.

Art. 7.

Gli esami consisteranno negli esperimenti indicati nel programma seguente:

1° Esperimento grafico: Schizzi a mano libera e rilievo geometrico di un monumento (tempo consentito: otto ore).

2° Esperimenti scritti:

a) progetto di consolidamento di un edificio monumentale (tempo consentito: otto ore);

b) tema sulla storia dell'architettura, con particolare riferimento ai sistemi costruttivi ed alla tecnica caratteristica dei vari stili (tempo consentito: otto ore).

3° Esperimeno orale:

1° discussione del progetto di consolidamento presentato dal concorrente;
2° storia dell'arte con speciale riguardo all'architettura;
3° legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico e delle bellezze naturali. Organizzazione dell'Amministrazione delle antichità e belle arti (durata minima: un'ora e mezzo).

Art. 8.

Gli esami si terranno in Roma nei giorni che saranno stabiliti dal Ministero e che, a suo tempo, saranno comunicati ai candidati ammessi al concorso.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni del capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 9.

Il concorso sarà giudicato da una Commissione, che sarà nominata con successivo decreto.

Art. 10.

Saranno ammessi all'esperimento orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi dei punti nell'esperimento grafico e negli scritti e non meno di sei decimi in ciascuno di essi. L'esperimento orale non s'intenderà superato, se il candidato non avrà riportato almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei punti riportati nei detti esperimenti e nei titoli, e la graduatoria dei vincitori sarà formata dall'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di merito, avrà la preferenza il candidato più anziano di età, salvi i diritti preferenziali previsti dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, dall'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, e dalle leggi 24 marzo 1930, n. 454, e 12 giugno 1931, n. 777.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati architetti aggiunti in prova, a' sensi dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, fatta eccezione per coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art 2 (ultimo comma) del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, i quali saranno, invece, nominati architetti aggiunti (gruppo A - grado 10°), con riserva di anzianità rispetto a quelli, sottoposti a periodo di prova, che li precedano nella graduatoria.

Art. 12.

Ai concorrenti residenti in Colonia è consentita l'ammissione al concorso con la presentazione, entro il termine fissato dall'art. 2, della sola domanda, salvo a produrre successivamente i documenti prescritti almeno dieci giorni prima delle prove d'esame.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 gennaio 1933 - Anno XI.

*Il Ministro*: Ercole.

(515)

---

**Concorso a otto posti di disegnatore nel ruolo del personale dei musei, dei monumenti, delle gallerie e degli scavi di antichità.**

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive variazioni;

Veduto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto 2 giugno 1932, n. 690;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 16 giugno 1932, contenente le norme per l'espletamento dei concorsi di ammissione ad impieghi statali;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 17 dicembre 1932 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932, n. 293) e l'elenco ad esso allegato;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli ed esame grafico e orale a otto posti di disegnatore (gruppo B - grado 11°) nel ruolo del personale dei musei, dei monumenti, delle gallerie e degli scavi di antichità.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 5, dovrà pervenire al Ministero (Direzione generale delle antichità e belle arti) entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1° atto di nascita, comprovante che il candidato ha compiuto i 18 anni di età e non ha superato i 35 anni alla data del presente decreto;

2° diploma di professore di disegno architettonico conseguito in un Regio istituto di belle arti o altro equivalente.

È ammessa la presentazione, in luogo del diploma originale, di una copia autentica notarile;

3° certificato di cittadinanza italiana, da cui risulti il pieno godimento dei diritti politici;

4° certificato di regolare condotta civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato penale generale negativo, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziale;

6° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana

costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale dovranno produrre i documenti necessari a comprovare la loro qualità e la loro idoneità al servizio, secondo gli articoli 2 e 15 del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7° foglio di congedo militare o certificato di esito di leva. Gli ex combattenti, gli invalidi di guerra, gli orfani, le vedove e le sorelle nubili di caduti in guerra, o figli di invalidi di guerra e gli invalidi per la causa nazionale produrranno i documenti necessari a comprovare la loro rispettiva qualità;

8° stato di famiglia da rilasciarsi dal Comune, nel quale il candidato ha il suo domicilio;

9° fotografia con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario;

10° certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento.

I documenti sopra elencati dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e legalizzati nei modi e nelle forme prescritti.

I certificati di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo dello Stato sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6. Essi però sono tenuti ad esibire copia dello stato matricolare, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono.

Non è consentito di far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 3.

Fermi restando i benefici stabiliti dalle vigenti disposizioni, per i limiti di età, a favore degli ex combattenti, dei decorati al valore militare, degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa nazionale, è concessa, a coloro che risultano regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, una proroga sul limite massimo di età pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

Art. 4.

Il concorrente che intende presentare i titoli di cui sia provvisto, dovrà unirli alla domanda accompagnati da un elenco in carta libera e raggruppati nel modo seguente:

1° titoli scolastici;

2° titoli di lavori eseguiti.

Art. 5.

Non saranno ammessi al concorso i concorrenti le cui domande non risultino pervenute al Ministero entro il termine fissato dall'art. 2 e i candidati che inviassero i documenti incompleti o irregolari.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto, non motivato ed insindacabile, del Ministro.

Art. 6.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda in modo esplicito di esser disposti a prestar servizio in qualsiasi residenza del Regno o delle Colonie, a cui vengano ora e in seguito destinati.

Art. 7.

Gli esami consisteranno negli esperimenti indicati nel programma seguente:

*a*) Esame grafico - Esecuzione di un disegno riproducente cose monumentali ed archeologiche con particolari architettonici e decorativi;

*b*) Esame orale - Nozioni elementari di storia dell'arte specialmente nei riguardi degli stili architettonici - Nozioni elementari di topografia.

Inoltre i concorrenti dovranno dare saggio della pratica nella fotografia.

Art. 8.

Gli esami si terranno in Roma nei giorni che saranno stabiliti dal Ministero e che, a suo tempo, saranno comunicati ai candidati ammessi al concorso.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni del capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 9.

Il concorso sarà giudicato da una Commissione, che sarà nominata con successivo decreto.

Art. 10.

Saranno ammessi all'esame orale i concorrenti che avranno riportato i sette decimi dei punti nell'esame grafico. L'esame orale non s'intenderà superato se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei punti riportati in due esperimenti e nei titoli e la graduatoria del vincitore sarà formata dall'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di merito, avrà la preferenza il candidato più anziano di età, salvi i diritti preferenziali previsti dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, dall'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, e dalle leggi 24 marzo 1930, n. 454, e 12 giugno 1931, n. 777.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati disegnatori in prova, ai sensi dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, fatta eccezione per coloro che si trovino nelle condizioni previste dallo art. 2 (ultimo comma) del R. decreto 10 gennaio 1926, n 46, i quali saranno, invece nominati disegnatori (gruppo *B* - grado 11°) con riserva di anzianità rispetto a quelli, sottoposti a periodo di prova, che li precedano nella graduatoria.

Art. 12.

Ai concorrenti residenti in Colonia è consentita l'ammissione al concorso con la presentazione, entro il termine fissato dall'art. 2, della sola domanda, salvo a produrre successivamente i documenti prescritti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove di esame.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 gennaio 1933 - Anno XI

*Il Ministro*: ERCOLE.

(516)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.